

- (25) La strategia e il piano d'azione dell'UE per la gestione dei rischi doganali mirano, tra l'altro, a rafforzare le capacità delle autorità doganali al fine di migliorare la reattività ai rischi nel settore dei beni culturali. È opportuno che si utilizzi il quadro comune in materia di gestione del rischio previsto dal regolamento (UE) n. 952/2013 e che le autorità doganali si scambino le informazioni pertinenti sui rischi.
- (26) Al fine di beneficiare delle competenze delle organizzazioni e degli organismi internazionali attivi nel settore culturale e della loro esperienza per quanto riguarda il commercio illecito di beni culturali, le raccomandazioni e gli orientamenti formulati da tali organizzazioni e organismi dovrebbero essere presi in considerazione nel quadro comune in materia di gestione del rischio al momento di identificare i rischi connessi ai beni culturali. In particolare, le liste rosse pubblicate dall'ICOM dovrebbero fungere da orientamento per individuare quei paesi terzi il cui patrimonio è particolarmente a rischio e gli oggetti esportati da tali paesi che sarebbero più spesso esposti a commercio illecito.
- (27) È necessario istituire campagne di sensibilizzazione rivolte agli acquirenti di beni culturali per quanto riguarda il rischio del commercio illecito e assistere gli operatori del mercato nella loro comprensione e applicazione del presente regolamento. Nella diffusione di tali informazioni gli Stati membri dovrebbero coinvolgere i competenti punti di contatto nazionali e altri servizi di fornitura di tali informazioni.
- (28) La Commissione dovrebbe assicurare che le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) beneficino di un'assistenza tecnica adeguata e dovrebbe agevolare l'informazione delle stesse ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento. Le PMI stabilite nell'Unione che importano beni culturali dovrebbero pertanto beneficiare dei programmi attuali e futuri dell'Unione a sostegno della competitività delle piccole e medie imprese.
- (29) Al fine di incentivare la conformità e scoraggiare l'elusione, gli Stati membri dovrebbero introdurre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e comunicare tali sanzioni alla Commissione. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri contro le violazioni del presente regolamento dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità doganali e le autorità competenti concordino misure ai sensi dell'articolo 198 del regolamento (UE) n. 952/2013. I dettagli relativi a tali misure dovrebbero essere soggetti al diritto nazionale.
- (31) È opportuno che la Commissione adotti senza indugio norme per l'attuazione del presente regolamento, in particolare norme riguardanti i moduli elettronici standardizzati appropriati da utilizzare per richiedere una licenza di importazione o redigere una dichiarazione dell'importatore, e istituisca il sistema elettronico nel più breve tempo possibile. È opportuno posticipare di conseguenza l'applicazione delle disposizioni relative alle licenze di importazione e alle dichiarazioni dell'importatore.
- (32) Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina sull'introduzione, le condizioni e le procedure per l'importazione di beni culturali nel territorio doganale dell'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le condizioni per l'introduzione di beni culturali e le condizioni e procedure per la loro importazione al fine di salvaguardare il patrimonio culturale dell'umanità e di impedire il commercio illecito di beni culturali, in particolare qualora tale commercio illecito possa contribuire al finanziamento del terrorismo.
2. Il presente regolamento non si applica ai beni culturali creati o scoperti nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «beni culturali»: qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica, elencato nell'allegato;

